

Schema di Convenzione

per la realizzazione del progetto SIRIF – Sistema Informativo Regionale dell’Istruzione e Formazione a valere sul Programma Operativo Regione Lazio obiettivo “Competitività regionale ed occupazione” FSE 2007-2013

tra

Direzione regionale formazione professionale FSE e altri interventi cofinanziati, rappresentata dall’Avv. Elisabetta Longo, Direttore della suddetta Direzione, nella qualità di Autorità di Gestione (di seguito: “AdG”) del Programma Operativo Regionale (di seguito: “POR”), domiciliato presso la Regione Lazio Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma

e

l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo - LAit SpA (di seguito LAit Spa), con sede legale in Roma, Via Adelaide Bono Cairolì n. 68, c.a.p 00145, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma IT06824201005, iscritta nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) di Roma con il n. 993094, – rappresentato da

INDICE GENERALE

Art. 1 – Oggetto e limiti della Convenzione	2
Art. 2 – Obblighi di LAit Spa	2
Art. 3 – Obblighi di informazione e pubblicità	3
Art. 4 – Durata	3
Art. 5 – Modalità di esecuzione	3
Art. 6 – Verifiche sui prodotti e proprietà degli stessi	3
Art. 7 – Risorse e finanziamenti	4
Art. 8 – Rendicontazione e pagamenti	4
Art. 9 – Norme regolatrici della Convenzione	4
Art. 10 – Manleva	4
Art. 11 – Recesso	5
Art. 12 – Risoluzione	5
Art. 13 – Tutela della privacy	5
Art. 14 – Oneri fiscali e spese di registrazione	5
Art. 15 – Domicilio delle parti	5
Art. 16 – Foro competente	5
Art. 17 – Disposizioni finali	5

Art. 1 – Oggetto e limiti della Convenzione

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l'AdG del POR Lazio FSE 2007-2013 Ob. CRO e LAit spa per la realizzazione del progetto SIRIF – Sistema Informativo Regionale dell'Istruzione e Formazione allegato alla presente convenzione, che dovrà essere svolto secondo le modalità previste negli articoli successivi e nel rispetto delle disposizioni fornite dall'AdG.

LAit Spa si impegna ad eseguire le prestazioni in attuazione della presente Convenzione nei modi e nei limiti stabiliti dal presente atto.

Art. 2 – Obblighi di LAit Spa

Nell'esercizio delle funzioni di gestione delle operazioni oggetto della presente Convenzione, LAit Spa ha l'obbligo di:

1. osservare tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ed in particolare il Reg. (CE) n. 1083/2006, il Reg. (CE) n. 1081/2006, nonché il Reg. (CE) n. 1828/2006;
2. garantire l'esistenza di un sistema gestionale informatizzato per la registrazione e la conservazione dei dati contabili relativi alle operazioni attribuite. A tal fine LAit Spa è tenuto ad utilizzare il sistema informativo e gestionale dell'AdG;
3. assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione dell'iniziativa affidata, i necessari raccordi con l'AdG, impegnandosi ad adeguare le attività ad eventuali indirizzi o specifiche richieste formulate dall'AdG medesima;
4. garantire l'alimentazione del sistema informativo attraverso la registrazione dei dati finanziari, fisici e di avanzamento procedurale relativi agli interventi affidati, assicurando la raccolta di tutti i dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
5. predisporre la dichiarazione delle spese sostenute da inviare all'AdG del POR anche per il tramite del sistema informativo e gestionale dell'AdG;
6. fornire all'AdG e all'Autorità di Certificazione del POR tutte le informazioni relative alle procedure in relazione alle spese oggetto delle dichiarazioni;
7. assicurare la tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni nell'attuazione degli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
8. esibire la documentazione giustificativa delle attività svolte e dei relativi pagamenti ricevuti ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo regionali, nazionali e comunitari;
9. conservare la predetta documentazione, in originale, per il periodo di tre anni dall'acquisizione da parte della Regione dell'ultimo saldo comunitario (tale data sarà comunicata al momento opportuno da parte della stessa Regione);
10. predisporre la presenza di personale idoneo ad assistere ed agevolare i funzionari incaricati del controllo;
11. inviare secondo la periodicità prevista dal POR i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, rilevati per ciascuna operazione;
12. fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti comunitari;

13. garantire che le attività cofinanziate attraverso il Programma Operativo Lazio FSE Ob. CRO 2007 - 2013 non beneficino di altri finanziamenti regionali, nazionali e/o comunitari;
14. assicurare l'esercizio della funzione di presidio tecnico-scientifico, metodologico e organizzativo, garantendo la corretta realizzazione delle attività previste nelle schede di dettaglio delle operazioni e il rispetto degli obiettivi dichiarati;
15. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e degli artt. 1-10 del Regolamento (CE) n. 1828/2006;
16. osservare la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, aiuti di stato e appalti pubblici;
17. comunicare alla Regione le eventuali modifiche apportate allo statuto per l'intera durata della presente convenzione.

Art. 3 – Obblighi di informazione e pubblicità

LAit Spa si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dall'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e accetta di venire incluso nell'elenco pubblicato dall'AdG a norma dell'art. 7, par. 2, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

Art. 4 – Durata

La presente Convenzione ha durata di 300 (trecento) giorni più successivi 24 (ventiquattro) mesi a decorre dalla data della sua sottoscrizione da parte dei contraenti.

Art. 5 – Modalità di esecuzione

LAit Spa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Convenzione a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione.

LAit Spa, qualora nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione si rendesse necessario ricorrere all'acquisto di beni o servizi o all'affidamento di attività in concessione, è tenuto a rispettare le regole di concorrenza e trasparenza del mercato e la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici e aiuti di stato. LAit Spa, qualora intenda ricorrere all'acquisto sul mercato di beni e servizi nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, è tenuta ad informare in via preventiva l'AdG e la Direzione Istruzione.

È facoltà dell'AdG di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle opportune verifiche sulla piena e corretta esecuzione della presente Convenzione e, a tal fine, LAit Spa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Art. 6 – Verifiche sui prodotti e proprietà degli stessi

Salva ogni diversa modalità di verifica che l'AdG intenderà disporre in corso d'opera, i prodotti realizzati da LAit Spa saranno verificati sotto il profilo della corrispondenza, adeguatezza e tempestività.

Tutti i prodotti realizzati nel corso dello svolgimento delle attività saranno di proprietà esclusiva della Regione Lazio. LAit Spa non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte della Regione.

Art. 7 – Risorse e finanziamenti

L'operazione oggetto della presente Convenzione è interamente finanziata nell'ambito del Programma Operativo Regionale "Competitività regionale ed occupazione" FSE 2007-2013 della Regione Lazio di cui alla premessa.

Il corrispettivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'affidatario è pari ad € 998.331,40 (novecentonovantottomilatrecentottrentuno/40).

Art. 8 – Rendicontazione e pagamenti

Il trasferimento del finanziamento a LAit Spa avverrà secondo le seguenti modalità:

- un acconto pari al 50% di ciascuna operazione, a seguito della notifica della determina di approvazione dell'operazione;
- pagamento intermedio del 30% del finanziamento previsto a seguito del raggiungimento documentato di un livello di spesa pari ad almeno all'80% dell'acconto, della presentazione di relazioni intermedie sullo stato di avanzamento delle attività e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
- saldo del 20% dell'ammontare del finanziamento previsto al termine dell'attività, salvo riduzioni della spesa sostenuta conseguenti le verifiche amministrativo-contabili eseguite dalla Regione, ad avvenuta approvazione del rendiconto finale e previa verifica tecnica delle funzionalità del prodotto..

Tutti i pagamenti saranno effettuati, dietro presentazione della documentazione di spesa secondo le modalità indicate nella DGR n. 1509/2002 e dai successivi documenti integrativi e modificativi della stessa, a mezzo di mandati di pagamento intestati a LAit Spa..

Le relative note di liquidazione verranno emesse dalla struttura amministrativa della Direzione regionale competente in materia di FSE, a seguito delle verifiche sulla documentazione e in mancanza di ragioni ostantive imputabili a LAit Spa, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle richieste di pagamento.

Art. 9 – Norme regolatrici della Convenzione

La Convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previste dalle clausole del presente atto, dalle vigenti norme della contabilità di Stato, dalle disposizioni del codice civile e dai principi e dalle norme in materia di affidamenti "in house" ricavabili dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

I sottoscrittori della presente Convenzione si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

È espressamente convenuto che il presente atto si risolva qualora si accerti che la gestione dei finanziamenti non avvenga, per qualsiasi causa, secondo i tempi e le modalità del presente accordo.

Art. 10 – Manleva

LAit Spa si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi danno a terzi derivante dall'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 11 –Recesso

L'AdG si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone congruo preavviso senza diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, purché tenga indenne l'affidatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.).

Art. 12 - Risoluzione

Qualora LAit Spa non osservi uno o più degli obblighi indicati all'art. 2, l'AdG si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale della presente Convenzione per inadempimento (art. 1453 c.c.).

Art. 13 - Tutela della privacy

LAit Spa si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 14 - Oneri fiscali e spese di registrazione

Le spese di stipula, di registrazione e bollo ed ogni altra spesa relativa alla presente Convenzione sono a carico di LAit Spa.

Art. 15 – Domicilio delle parti

Agli effetti della presente Convenzione, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 16 – Foro competente

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.

È escluso l'arbitrato.

Art. 17 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Roma lì

FIRMA

Autorità di Gestione POR FSE 2007-2013 Ob. CRO

LAit Spa